Accesso difensivo, nell'ambito di causa civile per l'affidamento di minore, alla documentazione attestante il rapporto contributivo/previdenziale della madre

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di

FATTO

Il signor rivolgeva all'INPS di un'istanza di accesso alla documentazione attestante il rapporto contributivo/previdenziale della Sig.ra, madre del proprio figlio minore, che risultava impiegata in una farmacia di

L'istanza di accesso in questione veniva giustificata con riferimento all'esigenza di acquisire elementi di conoscenza sulla situazione finanziaria della Sig.ra per tutelare i suoi interessi nell'ambito della causa civile vertente sull'affidamento del minore e sui rispettivi diritti ed obblighi, anche di natura patrimoniale.

L'INPS, interpellata la controinteressata, la quale si opponeva all'accesso, rigettava l'istanza invocando l'art. 16 del proprio Regolamento in base al quale, per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, salvi i casi previsti dalla legge.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha tempestivamente adito il Difensore civico regionale che ha trasmesso gli atti alla Commissione per il seguito di competenza, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'INPS ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.

Anche la controinteressata si è costituta in questa sede tramite l'Avv. il quale nell'interesse e per conto della propria assistita, ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso per tardività e il difetto di interesse del Sig. che deduce essere comunque in possesso dei dati della Sig.ra per averli rinvenuti presso il Centro per l'impiego di

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che non sono fondate le eccezioni preliminari mosse dalla difesa della contro ricorrente.

Il ricorso risulta, infatti, tempestivo in quanto inoltrato al Difensore civico regionale in data 11/6/2018, allorché l'ultimo giorno utile (10/6/2018) cadeva di domenica, sicché deve ritenersi prorogato di diritto al primo giorno utile non festivo (arg. ex art. 155 c.p.c. e art. 52 c.p.a.).

Né rileva in danno del ricorrente il fatto di aver erroneamente adito il Difensore civico regionale, in luogo della competente Commissione alla luce del costante avviso di questa Commissione nel senso della idoneità del ricorso all'Autorità incompetente (Difensore civico) ad impedire la decadenza.

Inoltre, nel caso di specie, il provvedimento di rigetto dell'INPS indica erroneamente nel Difensore civico regionale l'Autorità cui rivolgersi per presentare ricorso e tale indicazione configura un'ipotesi di errore scusabile idoneo, comunque, a consentire una rimessione in termini.

Parimenti infondata è l'eccezione relativa al difetto di interesse non essendovi prova della conoscenza da parte dell'istante dei documenti richiesti.

Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.

La Commissione osserva, a riguardo, che l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato e riposa nel diritto a poter proficuamente esplicare le proprie attività difensive nell'ambito delle controversie in corso con la Sig.ra

A sostegno del diniego l'INPS invoca l'art. 16 del Regolamento INPS (determinazione n. 366/2011) in base al quale (lett. d), per ragioni di riservatezza, sono sottratti all'accesso i documenti riguardanti il rapporto contributivo, "salvi i casi previsti dalla legge".

L'Istituto omette, tuttavia, di considerare che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 1. 241/1990 l'accesso deve essere garantito al richiedente quando la conoscenza del documento risulti funzionale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, che devono ritenersi prevalenti rispetto alla tutela della riservatezza.

Siffatta previsione, costituisce, pertanto, idonea deroga alla disposizione regolamentare invocata dall'Istituto, che, peraltro, fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 5 luglio 2018)